

ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

**FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER GLI INVESTIMENTI DELLE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
- a) “*Fondo*”, indica il Fondo regionale di garanzia per gli investimenti delle piccole e medie imprese toscane;
 - b) “*PMI*”, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle *microimprese*, *piccole* e medie imprese. Per *PMI* economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale – la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesta la *garanzia* del *Fondo*; devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
 - i) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
 - ii) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato;
 - c) “*Fidi Toscana*”, indica il soggetto istituito con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974, avente sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica, 6. Sulla base di convenzione con la Regione Toscana, *Fidi Toscana* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata “Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese toscane”;
 - d) “*soggetti finanziatori*”, indica:
 - i) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - iii) SIMEST Spa e i fondi da essa gestiti;
 - e) “*garanzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *garanzia* - diretta, esplicita,

incondizionata e irrevocabile - è escutibile da *soggetti finanziatori* a prima richiesta;

- f) “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti, ivi comprese le operazioni di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 60 mesi, concessi dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* a fronte di *investimenti* e i finanziamenti, di durata non inferiore a 36 mesi, a fronte di operazioni finalizzate alla internazionalizzazione delle *PMI*;
- g) “*partecipazioni*”, indica le partecipazioni nel capitale di *PMI* e di imprese estere, purché costituite in forma di società di capitali, acquisite dai *soggetti finanziatori* nell’ambito di operazioni di internazionalizzazione delle *PMI*;
- h) “*investimenti*”, indica gli investimenti materiali ed *immateriali*, così come definiti dal Reg. CE 70/01, modificato dal Reg. CE 364/04 e dal Regolamento CE 1857/2006, da effettuare, esclusivamente nel territorio della Regione Toscana, successivamente alla data di presentazione della domanda di garanzia. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni. Sono ammessi:
 - i) gli investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno stabilimento esistente o all’avvio di una attività connessa con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento;
 - ii) le spese in ricerca fondamentale, in ricerca industriale e in attività di sviluppo precompetitivo;
 - iii) le spese per servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa;
 - iv) le spese per la prima partecipazione dell’impresa a fiere ed esposizioni.

Sono esclusi:

- i) gli investimenti in immobili già esistenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature ceduti all’impresa dai soci o dagli amministratori dell’impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell’impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
- ii) le spese relative a mezzi di trasporto iscritti ai Pubblici Registri fatta eccezione per i mezzi destinati al trasporto di specifici beni e distinti da una

particolare attrezzatura relativa a tale scopo; la specificità deve risultare dalle carte di circolazione, ovvero da altri documenti rilasciati dagli uffici della motorizzazione civile;

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile;

- i) “*investimenti immateriali*”, indica le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate. Tali investimenti devono essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto, essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di 5 anni.

Art. 2

(*Disciplina comunitaria in materia di concorrenza*)

1. Le *garanzie* a fronte dei *finanziamenti* finalizzati agli *investimenti* sono concesse ai sensi al Reg. CE 70/2001 così come modificato dal Reg. CE 364/2004 e dal Regolamento CE 1857/2006.
2. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI* l'importo, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia*. L'intensità agevolativa della *garanzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, quale differenza tra:
 - a) il prezzo di mercato della *garanzia* e,
 - b) la commissione versata dalla *PMI*.
3. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *finanziamento* con altre garanzie pubbliche nei limiti delle coperture massime previste all'art. 4, comma 1.
4. La *garanzia* è cumulabile, sul medesimo *investimento*, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

Art. 3

(*PMI beneficiarie della garanzia*)

1. Possono beneficiare della *garanzia* del *Fondo* le *PMI*:

- a) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- b) aventi sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Toscana, ad eccezione delle zone obiettivo 2 ammissibili al Docup 2000-2006;
- c) economicamente e finanziariamente sane;
- d) operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,

ad esclusione di:

10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile;

D – Attività manifatturiere,

ad esclusione di:

- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

- 27.10 Siderurgia;

- 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;

- 27.22.2 Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;

- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali;

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese;

limitatamente a:

- 72 Informatica e attività connesse;

- 73 Ricerca e sviluppo

O – Altri servizi pubblici, sociali e personali;

limitatamente a:

- 92.11 Produzioni cinematografiche e di video

- 92.20 Attività radio-televisive

Art. 4

(Natura e misura della garanzia)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore all'60% dell'importo di ciascun *finanziamento* o *partecipazione*.
2. Nei limiti dell'importo di cui al comma 1, la *garanzia* rilasciata copre fino all'60% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 12.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa è fissato in 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro.
4. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 5

(Costo della garanzia)

1. Il costo della *garanzia* è fissato nella misura dell'1% una tantum dell'importo erogato. L'importo a carico della *PMI* è trattenuto dai *soggetti finanziatori* dall'importo da erogare alla *PMI*. I *soggetti finanziatori* provvedono a versare a *Fidi Toscana* gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell'erogazione.
2. Il costo della *garanzia* di cui al comma 1 è ridotto allo 0,50% per le operazioni di cui al successivo art. 16.
3. Le garanzie per l'internazionalizzazione e per le imprese che operano nei settori non ricompresi nell'elenco di cui al comma 4 art. 16, sono rilasciate alle condizioni di mercato.

Art. 6

(Garanzie per l'internazionalizzazione)

1. Le *garanzie* per l'internazionalizzazione sono concesse dal *Fondo*, a favore di *PMI* aventi sede legale in Toscana, su *finanziamenti* o *partecipazioni* a fronte delle seguenti spese:

- a) costituzione di imprese o unità produttive o commerciali all'estero; sono ammissibili le spese per la costruzione o l'acquisizione di terreni, fabbricati, macchinari, impianti e attrezzature nonché ogni altra spesa connessa;
- b) acquisizione di quote di capitale di rischio in imprese all'estero; l'acquisizione può avvenire sia attraverso la sottoscrizione di aumenti di capitale che attraverso l'acquisto da terzi di azioni o quote; i terzi, siano essi soggetti di diritto italiano o estero, non devono essere collegati all'acquirente;
- c) spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e di conoscenze tecniche non brevettate;
- d) elaborazione, presentazione e discussione di offerte in gare internazionali;
- e) realizzazione di studi e ricerche di mercato e ricerca di partner esteri, anche per la definizione di accordi di cooperazione e sviluppare servizi comuni;
- f) promozione e dimostrazione dei prodotti toscani sui mercati esteri, ivi compresa la produzione di materiale promozionale, realizzazione di siti web e altri servizi per il commercio elettronico;
- g) spese di consulenza sui processi di internazionalizzazione; in particolare: acquisizione di consulenze specialistiche connesse alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione con particolare riferimento alla definizione di strategie di marketing, alla valutazione fiscale, legale, amministrativa, contrattuale, economico/finanziaria e di progettazione/engineering inerenti l'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
- h) realizzazione di studi di prefattibilità e di fattibilità, connessi all'aggiudicazione di commesse estere; sono finanziabili le spese relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti od esperti, viaggi, studi di supporto, test, altre spese di natura tecnica che risultino strettamente collegate allo studio da effettuare;
- i) realizzazione di studi di fattibilità indirizzati ad investimenti congiunti sui mercati esteri da parte di *PMI*, come raggruppamenti o come filiere o distretti; gli studi di fattibilità devono essere direttamente finalizzati a insediamenti permanenti collettivi di natura promozionale, commerciale produttiva quali show room, centri di servizi, centri di assistenza, impianti produttivi;
- j) realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati ad esportazioni o investimenti all'estero; sono finanziabili le spese relative all'installazione e messa in opera di macchinari o impianti, all'attività di

addestramento e di formazione, a viaggi ed altre spese direttamente imputabili al programma di assistenza;

- k) ogni altra spesa connessa all'attività sull'estero delle imprese con sede legale in Toscana.
2. Le spese devono risultare ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di *garanzia*. Alla richiesta di *garanzia* devono essere allegati:
 - a) una relazione dettagliata del progetto di internazionalizzazione dell'impresa;
 - b) dettagliati preventivi di spesa.
 3. In caso di acquisizione di *partecipazioni*, alla richiesta della *garanzia* deve essere allegata una relazione del *soggetto finanziatore* in merito alle modalità di dismissione della *partecipazione*.
 4. Per la liquidazione della eventuale perdita sulle *partecipazioni* i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, entro 3 mesi dalla data della dismissione, espressa richiesta alla quale deve essere allegata copia degli atti notarili di sottoscrizione e di dismissione della *partecipazione*.
 5. Il *Fondo* interviene nella misura dell'80% sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni risultanti dagli atti notarili o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale della *PMI* partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione della *partecipazione* effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico della *PMI* partecipata.

Art. 7

(Operatività della garanzia)

1. *Fidi Toscana* svolge le seguenti attività:
 - a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione e le revoche attinenti la *garanzia* del *Fondo*; entro 180 giorni la Regione Toscana, con atto vincolato del Settore competente per materia, conferisce efficacia illimitata alla delibera di *Fidi Toscana*; la delibera di *Fidi Toscana* ha efficacia limitata al tempo intercorrente dalla data della delibera stessa alla data di entrata in vigore dell'atto della Regione Toscana; le *garanzie* sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste;

- b) verifica la conformità delle richieste a quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto riguarda l'istruttoria, le condizioni e ogni altra modalità di gestione del *Fondo*, *Fidi Toscana* si attiene a quanto disposto dalla Regione Toscana;
- c) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore al 10% dell'esposizione a rischio del *Fondo* e provvede alla liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- d) entro il 30 aprile di ogni anno trasmette alla Regione Toscana la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente.

Art. 8

(Presentazione della richiesta di garanzia)

1. La richiesta della *garanzia* del *Fondo* sui *finanziamenti* è presentata dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.
2. La *garanzia* può essere richiesta:
 - a) per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; in tal caso i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*;
 - b) per operazioni già deliberate dai *soggetti finanziatori*, purché le richieste arrivino a *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data della delibera dei *soggetti finanziatori*.
3. Le richieste di ammissione devono essere:
 - a) redatte sul modello di richiesta disponibile presso *Fidi Toscana*;
 - b) sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante dell'impresa;
 - c) inoltrate a *Fidi Toscana* dalle *PMI* - anche tramite i *soggetti finanziatori* - per posta, fax o sistemi di posta elettronica certificati.
4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con timbro e firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa.
5. Alla richiesta di ammissione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga le seguenti dichiarazioni, a pena di revoca dell'aiuto concesso:

- a) dichiarazione che l'impresa possiede i requisiti di *PMI*;
 - b) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice di attività economica;
 - c) dichiarazione di avere o non avere ottenuto altre agevolazioni per gli stessi investimenti ammissibili;
 - d) dichiarazione di essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ed in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - e) dichiarazione di essere in regola con le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626 e con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n.123 e di non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per le suddette violazioni;
 - f) dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - g) dichiarazione di impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - h) dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel regolamento del *Fondo*;
 - i) dichiarazione di non avere riportato condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
6. Alla richiesta di ammissione deve essere allegata una dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
7. Alla richiesta le *PMI* devono altresì allegare:

- a) copia degli ultimi due bilanci approvati, ove esistenti, ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi;
- b) situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico aggiornata a data recente;
- c) descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - i) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - ii) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - iii) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
- d) preventivi delle spese di cui al punto c.i);
- e) in caso di nuove imprese e di imprese per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica:
 - i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario dell'impresa;
 - ii) piano finanziario che preveda una copertura dell'investimento da parte del finanziamento oggetto della garanzia del *Fondo* non superiore al 75%;
 - iii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme; le società per azioni allegano altresì il verbale del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2381 del codice civile. La relazione deve riguardare:
 - (1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - (2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - (3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;

- (4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - (5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - (6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - (7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - (8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - (9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita.
8. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore*:
- a) a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;
 - b) trattenere per conto di *Fidi Toscana* la commissione per la concessione della *garanzia*.

Art. 9

(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana* entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
2. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
3. Le richieste sono automaticamente respinte da *Fidi Toscana* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta.

4. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera.
5. L'ammissione all'intervento del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia.
6. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 10

(*Variazioni e controlli*)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:
 - a) all'assetto proprietario delle *PMI*;
 - b) alle finalità dei finanziamenti indicate nella richiesta di ammissione di cui all'art. 28;
 - c) alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.
2. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* del *Fondo* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al precedente comma.
3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *garanzia* del *Fondo*.
4. La Regione Toscana ovvero *Fidi Toscana*:
 - a) svolgono le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti per le finalità previste dal presente regolamento;
 - b) possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali della garanzia.

5. In caso le *garanzie* del *Fondo* risultino assistite dalla garanzia di altri soggetti, questi ultimi, le amministrazioni di riferimento e gli eventuali organi di controllo possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.
6. Le *PMI* sono tenute a conservare per cinque anni la documentazione completa delle spese effettuate e a produrla su richiesta della Regione Toscana, di *Fidi Toscana* o dei soggetti di cui al comma 5.

Art. 11

(Erogazione dei finanziamenti)

1. Gli *investimenti* e le spese devono essere integralmente effettuati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.
2. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro un anno dalla delibera di ammissione alla *garanzia*.
3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. I termini per l'effettuazione degli *investimenti* e per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.
4. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento* e non è efficace nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato i termini previsti dal presente articolo.

Articolo 12

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI* inadempiente e, per conoscenza, a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento.
3. Per data di inadempimento si intende:

- a) la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero,
 - b) la data di ammissione a procedure concorsuali.
4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:
- a) diffida di pagamento;
 - b) decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia* del *Fondo*, previo trasferimento della posizione a sofferenza.
6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:
- a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
 - b) copia del contratto di finanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
 - c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
 - d) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - i) la data di inadempimento, come definita al comma 3;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
7. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 24, comma 1, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo - in misura pari alle quote di copertura di cui all'articolo 24, comma 2.

Articolo 13
(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Articolo 14
(*Procedure di recupero del credito*)

1. I *soggetti finanziatori* effettuano le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* sostenendo integralmente i relativi oneri.
2. Al termine delle procedure, i *soggetti finanziatori* provvedono:
 - a) a trasmettere a Fidi Toscana una relazione dettagliata sulle attività svolte, sulle somme recuperate e sulle relative date di incasso;
 - b) ad accreditare al Fondo gli importi recuperati.

Art. 15
(*Limite di intervento del Fondo*)

1. L'ammissione alla *garanzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del *Fondo* alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.
2. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e dispone, su espressa richiesta e a loro spese, ai *soggetti finanziatori*, le cui richieste non siano soddisfatte, la restituzione della documentazione da essi inviata.
3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 16

(Produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. A valere sulle risorse del *Fondo*, l'importo di 2.300.000,00 € (duemilionitrecentomila/00 €) è riservato a progetti di *investimento*:
 - a) nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) rivolti a interventi relativi al risparmio energetico nell'illuminazione pubblica;
 - c) in impianti centralizzati con sistemi anche cogenerativi a gas naturale;
 - d) destinati all'adeguamento, potenziamento o rinnovamento di macchinari e impianti negli ambiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c).
2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, sono ammissibili alla *garanzia* del *Fondo* le spese per:
 - a) impianti solari termici destinati all'autoconsumo;
 - b) impianti solari fotovoltaici connessi alla rete di trasmissione, di potenza di picco compresa tra 1 kW e 100 kW;
 - c) impianti micro-eolici e mini-eolici, di potenza di picco non superiore a 250 kW;
 - d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kW termici e 350 kW elettrici;
 - e) impianti micro-idroelettrici, di potenza di picco non superiore a 400 kW;
 - f) pompe per il sollevamento e il trasporto dell'acqua, alimentate esclusivamente dalla fonte solare fotovoltaica, quest'ultima corrispondente a una potenza nominale massima pari a 2.000 Watt, destinate all'utilizzo nelle proprie pertinenze;
 - g) impianti di illuminazione pubblica ad alta efficienza che utilizzano lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecomando e gestione e/o lampioni fotovoltaici.
 - h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kW termici e 250 kW elettrici;
 - i) impianti per l'utilizzo del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;
 - j) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;

- k) investimenti finalizzati alla produzione di impianti, macchinari e componenti per la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
 - l) ogni altra spesa attinente gli investimenti di cui al presente comma.
3. A fronte dei progetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono beneficiare della *garanzia del Fondo*:
- a) le *PMI*, ivi comprese le società di servizi energetici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t) dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03;
 - b) i Comuni, le Province, le Comunità montane e le Aziende Sanitarie Locali della Regione Toscana nonché loro società, consorzi e società consortili, costituiti anche unitamente ad altri soggetti pubblici o privati;
 - c) le associazioni di cui all'art. 36 del Codice Civile;
 - d) le persone fisiche.
4. Possono beneficiare della garanzia su *investimenti* nel settore dell'energia le *PMI* operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2002):

C – Estrazione di minerali,

ad esclusione di:

10.10 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile;

D – Attività manifatturiere,

ad esclusione di:

- fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- 24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

- 27.10 Siderurgia;

- 27.22.1 Produzione di tubi senza saldatura;

- 27.22.2 Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili;

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche;

- 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali;

E – Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua

F - *Costruzioni;*

G - *Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;*

ad eccezione di:

- *commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari;*

H – *Alberghi e ristoranti;*

I – *Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;*

limitatamente a:

60 – *Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte;*

61 - *Trasporti marittimi e per vie d'acqua*

63 - *Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio;*

con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;

K - *Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese;*

M – *Istruzione;*

N – *Sanità e assistenza sociale;*

O - *Altri servizi pubblici, sociali e personali.*

5. Possono altresì beneficiare della *garanzia* su *investimenti* nel settore dell'energia, rilasciata dal *Fondo* a prezzi di mercato, le *PMI* che rientrano nella definizione di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni, nonché le *PMI* che operano nei settori non rientranti nell'elenco di cui al comma precedente. Per le imprese individuali e le società di persone agricole la *garanzia* è rilasciata a condizione che venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
- a) la somma del finanziamento richiesto e del debito residuo relativo ai precedenti finanziamenti concessi o erogati all'impresa agricola non superi il 50% del valore delle proprietà immobiliari dell'impresa
 - b) il servizio complessivo del debito dell'impresa agricola non superi il 30% della produzione lorda vendibile riferita all'ultimo esercizio chiuso.

6. L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario è fissato:
- a) in 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3; in caso i soggetti beneficiari siano le società di servizi energetici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t) dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03, l'importo massimo garantito è fissato in 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo progetto di investimento purché l'investimento stesso sia effettuato nell'interesse dei soggetti di cui al comma 3, lettera b); alla richiesta di garanzia dovranno essere allegati:
 - i) copia dell'atto di convenzione dei soggetti di cui al comma 3, lettera b) con la società di servizi energetici relativa all'investimento oggetto della richiesta di garanzia e della relativa delibera di approvazione;
 - ii) copia dello statuto della società di servizi energetici.
 - b) in 60.000,00 (sessantamila/00) euro per i soggetti di cui alla lettera d) del precedente comma 3.
7. La durata del *finanziamento* è fissata:
- a) in misura non inferiore a 60 mesi per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3;
 - b) in misura non inferiore a 18 mesi per i soggetti di cui alla lettera d) del precedente comma 3.
8. La *garanzia* su investimenti nel settore dell'energia è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata dal *Fondo* alla banca per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun *finanziamento*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti del debitore, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 12.
9. Unitamente alla richiesta di *garanzia* di cui all'art. 8, le persone fisiche inviano a *Fidi Toscana*:
- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - b) una relazione circa le proprie capacità di rimborso del finanziamento e idonea documentazione attestante il percepimento di redditi da lavoro dipendente o autonomo.

10. La *garanzia* del *Fondo* a fronte dei progetti di *investimento* di cui al presente articolo è concessa previa approvazione da parte della Regione Toscana dei progetti stessi. A tal fine i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo allegano alla richiesta di *garanzia* di cui all'art. 8 una relazione tecnica redatta conformemente al modello allegato. La Regione Toscana svolge la verifica relativa ai progetti in base:
- a) alle caratteristiche tecniche dell'iniziativa;
 - b) al pregio energetico espresso in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Tep) risparmiate;
 - c) al pregio ambientale espresso in tonnellate di CO2 evitata;
 - d) alla rispondenza e conformità al piano di indirizzo energetico regionale di cui alla legge regionale n. 39/05.
11. Le richieste relative ai progetti di *investimento* di cui al presente articolo sono inviate da parte dei richiedenti anche alla Regione Toscana.
12. Ai soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per le *PMI* dal presente decreto.

Art. 17

(Controgaranzie a favore del Fondo)

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del *Fondo*, la *garanzia* di quest'ultimo è di norma assistita dalla controgaranzia di altri fondi di garanzia pubblici o privati, con particolare riferimento alla controgaranzia del Fondo di garanzia per le *PMI* di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e alla controgaranzia del Fondo Europeo degli Investimenti.
2. Gli eventuali relativi costi sono posti a carico della Regione Toscana.

Art. 18

(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Il presente regolamento si applica alle richieste di *garanzia* pervenute a *Fidi Toscana* successivamente alla data di entrata in vigore di cui al comma 1 le richieste

che risultano pervenute a *Fidi Toscana* precedentemente a tale data sono regolate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della richiesta.

3. La liquidazione degli importi eventualmente dovuti alle banche convenzionate a valere sul decreto 15 luglio 2005, n. 3883, certificato il 19.7.05, recante: “PRSE 2004-2005 Misura D Credito. Fondo di garanzia per le pmi relativo al Bond di distretto. Approvazione del regolamento del fondo e della convenzione” è deliberabile nei limiti dell’importo massimo di euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00).